

2494 fr 1 21 maggio 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito AVS, previdenza professionale e PC
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI; pigioni massime riconosciute Procedura di consultazione

Egregi signori,

il Consiglio federale ha posto in consultazione una riforma che concerne le pigioni riconosciute dal dispositivo sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino esprime le proprie considerazioni alla prospettata riforma, prendendo peraltro atto con piacere che il Rapporto esplicativo è stato prodotto anche in italiano.

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Le modifiche in consultazione sono puntuali e concernono una delle spese riconosciute dalla LPC, e meglio quella per l'alloggio. Questa spesa è sicuramente una delle voci di costo obbligatorio che incide fortemente sui budget familiari in Svizzera.

Vi sono però altre spese che hanno una valenza almeno uguale se non superiore, e meglio la spesa per l'assicurazione malattia obbligatoria e quella legata alla perdita dell'autonomia a seguito dell'invecchiamento.

Comprendiamo allora la necessità in particolare per determinati Cantoni – e ancor di più per le Città – di ridefinire il parametro relativo all'affitto: riteniamo però che la Confederazione avrebbe dovuto piuttosto proporre una più ampia riforma delle PC e inserirvi anche la modifica delle pigioni massime riconosciute. Ciò che avrebbe garantito maggior coerenza del sistema in un contesto globale e considerato l'importante valenza delle PC dal profilo finanziario. Depone a favore di questa tesi anche il recente deposito della mozione della Deputata Ruth Humbel "Ergänzung-

leistungen und Prämienverbilligungen entkoppeln" (vedi http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143366).

Sui singoli adeguamenti proposti ci pronunceremo in seguito nello specifico capitolo¹: coerentemente con quanto premesso, teniamo a formulare una serie di considerazioni introduttive.

Le PC AVS/AI sono parte integrante del primo pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e in Svizzera ne beneficia una parte importante di chi riceve una rendita di vecchiaia o d'invalidità; in Ticino la quota di beneficiari di PC AVS/AI è superiore alla media svizzera.

Con l'introduzione della Nuova Perequazione finanziaria (NPC) nel 2008 sono state ridefinite le competenze in materia di finanziamento non contributivo (fiscale) della sicurezza sociale. I Cantoni si sono così assunti maggiori oneri, in particolare nell'ambito del rimborso delle spese di malattia e invalidità e quindi hanno assunto maggiori rischi legati all'evoluzione demografica ed all'invecchiamento della popolazione. Determinati aspetti finanziari rilevanti per le PC AVS/AI sono peraltro stati disciplinati solo a livello di ordinanza dal Consiglio federale.

L'evoluzione della spesa per le PC AVS/AI è aumentata molto negli ultimi anni. Dai 3.905 miliardi del 2009 ai 4.435 miliardi nel 2012. Nel medesimo periodo la spesa per la riduzione dei premi di cassa malati dei beneficiari PC AVS/AI (abbreviata come Ripam PC nel testo) è passata da 1.12 nel 2009 a 1.41 miliardi nel 2012. L'ammontare complessivo è quindi passato dai 5.025 miliardi del 2009 ai 5.845 miliardi del 2012.

I Cantoni, assieme ai Comuni (a dipendenza delle rispettive legislazioni cantonali), sono diventati con il passare degli anni e con il passaggio alla NPC i principali finanziatori di questa spesa e la pressione è in costante aumento.

Secondo le proiezioni contenute nel Rapporto del 20 novembre 2013 del Consiglio federale che risponde ai postulati Humbel, Kuprecht e del Gruppo Liberale-Radicale², la spesa per le PC AVS/AI dovrebbe ulteriormente progredire annualmente del 2.8%. La tendenza per il nostro Cantone è simile a quella svizzera, senza però dimenticare che la quota ticinese dei beneficiari di rendita con la PC è la più alta in Svizzera.

Gli argomenti che hanno un'importante valenza politica sono:

- la riforma della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI;
- la riduzione dei premi per i beneficiari PC AVS/AI;
- i massimali d'affitto presi a carico dalle prestazioni complementari;
- il finanziamento delle cure e dei soggiorni in istituto.

In termini generali e richiamata la nostra risposta alla procedura di consultazione sulla Previdenza 2020, siamo soddisfatti che l'Autorità federale intenda a breve termine proporre la riforma generale delle PC AVS/AI, eliminando le disfunzioni dell'attuale sistema e consentendo anche ai Cantoni di rendere maggiormente sostenibile l'evoluzione della spesa.

¹ Per un riassunto delle misure proposte ed il preavviso del Cantone, rinviamo all'allegato 1.

² Rapport du Conseil fédéral 20 novembre 2013 « Prestations complémentaires à l'AVS/AI: accroissement des coûts et des besoins de réforme » en exécution des postulats Humbel (12.3602) du 15.06.2012, Kuprecht (12.3673) du 11.09.2012 et du groupe libéral-radical (12.3677) du 11.09.2012.

Auspichiamo vivamente che l'attuale modifica, ora in consultazione, consideri pure l'importante argomento della riduzione dei premi per i beneficiari PC AVS/AI.

Per contro condividiamo che il tema essenziale del finanziamento delle cure e dei soggiorni in istituto, connesso con la perdita di autonomia a causa dell'invecchiamento della popolazione, debba essere politicamente affrontato in modo separato. La necessità di una riforma del sistema sanitario, che, di comune accordo con i Cantoni, contribuisca a diminuire la pressione, imputabile all'invecchiamento della popolazione, sugli assicurati e sui Cantoni è indispensabile.

2. RIDUZIONE DEI PREMI DI CASSA MALATTIA DEI BENEFICIARI DI PC AVS/AI (Ripam PC)

2.1. Aspetti di finanziamento

Con l'introduzione della NPC anche la partecipazione finanziaria della Confederazione per la Ripam PC è cambiata, sia per l'entità³ che per la modalità del finanziamento⁴.

Un aspetto critico è quello di sapere se il contributo federale dei 5/8 debba estendersi o meno pure alla Ripam PC, ritenuto che l'OPC esclude qualsiasi partecipazione federale da parte delle PC ai costi dovuti alla presa a carico dei premi forfettari e la LPC, contrariamente all'OPC, non dice nulla al riguardo.

Premesso il sistema di finanziamento delle PC (art. 13 cpv. 1 LPC), il Consiglio federale è chiamato a disciplinare il coordinamento con la Ripam ordinaria (art. 9 cpv. 5 lett. g. LPC): il Consiglio federale lo ha fatto tramite gli artt. 26 OPC e 39 cpv. 4 nonché, in particolare, con l'art. 54a OPC.

Probabilmente il Consiglio federale, con gli articoli dell'OPC citati, è andato oltre quanto sancito dall'art. 9 cpv. 5 lett. g. LPC: ci sembra in effetti difficile poter sostenere che tale normativa costituisca una base legale sufficiente per obbligare i Cantoni ad assumersi interamente il costo della cassa malati per i beneficiari di PC. Infatti, una cosa è disciplinare il coordinamento fra diverse prestazioni sociali, un'altra è sovvertire le regole di finanziamento, che sono sancite dall'art. 13 cpv. 1 LPC.

Se è vero che per l'art. 4 LPC le PC comprendono la PC annua e il rimborso delle spese di malattia e quest'ultime sono interamente a carico dei Cantoni in virtù dell'art. 16 LPC, la Ripam PC dovrebbe allora far parte della PC annua. Difatti lo stesso art. 26 OPC parla di "*PC annua*", quindi comprendendo il pagamento del premio di cassa malati per i PC. Secondo questa interpretazione, la Confederazione dovrebbe finanziare i 5/8 della spesa PC considerando fra le prestazioni erogate anche la Ripam PC. Cosa che invece non fa.

Sul piano giuridico le ordinanze federali sono però inattuabili e, per questo motivo, un approccio politico alla questione è sicuramente necessario.

³ Con la NPC la Confederazione partecipa nella misura del 7.5% delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; la partecipazione è poi ripartita fra i Cantoni in base alla popolazione residente (art. 66 LAMal e Ordinanza federale del 7 novembre 2007 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie; ORPM; RS 832.112.4).

⁴ Prima della NPC, la spesa per la Ripam PC era sovvenzionata dalla Confederazione in base ai criteri PC e non LAMal.

In questo senso, laddove l'art. 66 LAMal parla di "*riduzione dei premi*", è allora possibile chiedersi se intenda soltanto la Ripam ordinaria oppure anche la Ripam PC. Nel primo caso, la Confederazione dovrebbe sussidiare soltanto la Ripam ordinaria; nel secondo caso invece entrambe.

Considerato che con l'art. 39 cpv. 4 OPC, la Confederazione (quantomeno il Consiglio federale) ha chiaramente sancito di non finanziare la Ripam PC nel quadro delle PC, allora si dovrebbe concludere che tramite l'art. 66 LAMal la Confederazione (il Parlamento) abbia inteso finanziare entrambe le Ripam, quindi sia la Ripam ordinaria che la Ripam PC. Se così fosse, la base legale dell'art. 39 cpv. 4 OPC sembrerebbe piuttosto essere l'art. 66 LAMal e non l'art. 9 cpv. 5 lett. g. LPC.

Riteniamo auspicabile che la sopra descritta incertezza quanto alle modalità di finanziamento della Ripam PC sia chiarita, approfittando dell'attuale modifica della LPC.

2.2. Adeguamento del sistema Ripam PC

Chiediamo che il Consiglio federale colga l'occasione della modifica messa in consultazione per procedere ad una revisione dell'attuale sistema che interessa la Ripam PC. È indispensabile che la riforma sia avviata in tempi brevi, così da consentire ai Cantoni di adeguare le loro legislazioni cantonali di applicazione della LPC.

Alcune piste di revisione sono state tracciate nel già citato Rapporto del 20 novembre 2013: in particolare una dissociazione totale della Ripam PC dalle PC⁵ non implicherebbe carichi supplementari per la Confederazione e darebbe ai Cantoni un maggior margine finanziario di manovra.

Approfittando della presente procedura di consultazione, ci esprimiamo su altre possibili modifiche, auspicando che siano debitamente considerate.

Riteniamo che il sistema di calcolo del premio forfettario da considerare come spesa ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. d. LPC debba essere modificato⁶.

In effetti, con il sistema attuale, tale premio è calcolato considerando la media dei premi del solo modello standard quando, in realtà, i cittadini svizzeri hanno vieppiù approfittato della nuova offerta assicurativa e optato quindi per modelli con scelta limitata dei fornitori di prestazioni, più economici rispetto al modello standard. Se tale scelta viene fatta dai cittadini che non beneficiano di PC AVS/AI, si può sicuramente pretendere che anche chi è aiutato dallo Stato faccia altrettanto, ciò che profitterebbe finanziariamente in particolare ai Cantoni ma anche alla Confederazione. In questo senso, rammentiamo che conformemente all'art. 100 cpv. 2 OAMal è sempre possibile (cioè in ogni momento dell'anno) passare dal modello assicurativo con copertura standard al modello con scelta limitata dei fornitori di prestazioni: con un cambiamento del sistema di calcolo del premio forfettario, i beneficiari di PC

⁵ In questo caso il premio dell'assicurazione obbligatoria malattie non sarebbe più considerato come spesa riconosciuta dal calcolo PC. Di conseguenza l'importo della PC annuale sarebbe ridotto. I beneficiari PC riceverebbero la Ripam ordinaria. In questo senso si armonizzerebbe la Ripam ordinaria con la Ripam PC. L'ammontare minimo della Ripam potrebbe però essere regolato a livello federale. Infatti, per i beneficiari di PC AVS/AI, al fine di tutelare la loro situazione, si potrebbe prevedere l'obbligo sancito dalla legge di versare ad esempio l'intero premio effettivo se superiore alla lacuna di reddito.

⁶ Invece, l'importo da considerare come spesa per determinare il diritto alla PC AVS/AI potrà essere aggiornato con la revisione generale LPC.

AVS/AI non avrebbero quindi pregiudizio, potendo compensare un'eventuale diminuzione della PC con una diminuzione del loro premio di cassa malati.

Non riteniamo corretto che si imponga ai Cantoni (con il nuovo art. 21a LPC) di versare ai beneficiari PC AVS/AI, a compensazione della spesa per la cassa malati, un importo forfettario visto che questo sistema avvantaggia incomprensibilmente una categoria di cittadini già ben tutelata.

In effetti, con il nuovo art. 21a LPC, i beneficiari di PC AVS/AI possono ricevere dal Cantone più di quanto devono pagare al loro assicuratore malattie (considerata la regola sancita dall'art. 106c cpv. 5 OAMal) quando il loro premio effettivo di cassa malati è inferiore al premio forfettario deciso dal DFI.

Ai Cantoni dovrebbe essere lasciata libera scelta di determinare quanto versare ai beneficiari di PC AVS/AI a titolo di Ripam PC, come faceva il nostro Cantone fino al 31 dicembre 2013: in effetti, il premio forfettario era versato (direttamente all'assicuratore malattie) soltanto quando il premio effettivo era superiore; per contro, quando il premio effettivo era inferiore al premio forfettario, all'assicuratore malattie veniva versato soltanto il premio effettivo.

Infine, riteniamo che debba essere abrogata la regola sancita dall'art. 26 OPC e che la facoltà di decidere quanto versare al beneficiario di PC AVS/AI (o meglio, al suo assicuratore malattie) quando la sua lacuna di reddito è inferiore al premio forfettario sia lasciata ai Cantoni.

In conclusione, proponiamo la modifica dell'art. 21a LPC nel senso sopra descritto, modifica che può essere apportata sin da subito; proponiamo altresì l'abrogazione dell'art. 26 OPC.

3. CONSIDERAZIONI SUGLI ELEMENTI DEL PROGETTO

Richiamate le considerazioni introduttive, pur ritenendo inopportuna una revisione del solo parametro relativo alla spesa per l'alloggio, formuliamo di seguito le nostre considerazioni di merito.

3.1. Differenziazione regionale dei limiti massimi delle pigioni

In Ticino, gli attuali limiti massimi della pigione in ambito PC AVS/AI, pur se con alcuni adattamenti, sono alla base delle disposizioni in vigore anche per altre prestazioni sociali cantonali.⁷

Nel 2006 il nostro Cantone aveva promosso uno studio sulle pigioni dei beneficiari di prestazioni sociali cantonali nel quale era anche stato valutato l'aspetto regionale, concludendo che se da un lato non vi erano rilevanti differenze nelle pigioni all'interno degli agglomerati (tra centro e corona), maggiori invece erano quelle tra agglomerati e zone rurali. La proposta del Consiglio federale per una differenziazione regionale dei limiti massimi di pigione nelle PC AVS/AI risponde pertanto a una reale esigenza e alle domande che si era posto il Cantone.

⁷ In particolare, l'assegno integrativo e di prima infanzia del cosiddetto "Tessiner Modell" di assegni familiari, nonché le prestazioni assistenziali.

Astraendo dagli importi che si applicheranno unicamente ai 5 grandi centri in Svizzera della Regione 1 (Zurigo, Berna, Ginevra, Losanna, Basilea), gli importi per le zone urbane della Regione 2 (definiti per tutti i Comuni appartenenti a un agglomerato) saranno quelli che si applicheranno nella maggior parte dei casi. Dal lato pratico pertanto, in Ticino la semplice differenziazione regionale proposta non avrebbe particolari effetti sui beneficiari. Già oggi i casi di superamento del massimale nelle zone rurali (Regione 3) sono molto rari. Diverso il caso invece se la differenziazione per regione urbana/rurale sarà associata all'aumento dei massimali previsti rispetto a quelli attualmente in vigore proposto nel capitolo 3.4. del Rapporto esplicativo.

Tuttavia la differenziazione proposta in base a 3 regioni che prevede (oltre ai 5 grandi centri) l'ulteriore distinzione tra 'zone urbane' (definiti dagli agglomerati nel loro insieme, cioè centri e corone) e 'zone rurali', pur se ritenuta valida, alla luce delle differenze negli importi proposti per le 3 regioni che, di fatto, sono piuttosto contenute, può risultare eccessiva.

Tenuto conto della necessità di intervenire a livello di grandi centri (Regione 1) e delle zone urbane (Regione 2) e che le differenze di importi di massimali proposti tra regione urbana (Regione 2) e rurale (Regione 3) sono molto contenute (da 90 CHF/mese per una persona, 65 CHF/mese per due e 4 o più persone e 40 CHF/mese per tre persone), si ritiene che la riduzione della differenziazione regionale a sole 2 zone potrebbe essere sufficiente e meno onerosa dal punto di vista amministrativo.

Il Cantone si esprime tendenzialmente per una differenziazione regionale limitata a due regioni.

3.2. Attuazione giuridica

Nessun commento particolare.

3.3. Economie domestiche costituite da più persone e stato civile dei coinquilini

La proposta di maggiormente differenziare i massimali in base alla struttura dei beneficiari è per principio condivisa.

Per le prestazioni sociali cantonali, il Ticino conosce già una differenziazione dei massimali per dimensione dell'economia domestica fino a 3 persone. Questa esigenza era dettata dal fatto che i beneficiari sono perlopiù famiglie con figli in giovane età. Tuttavia le analisi svolte sui beneficiari di prestazioni sociali cantonali hanno messo in evidenza che una differenziazione fino a 3 persone è sufficiente. In effetti la progressione della pigione con l'aumentare del numero di persone si attenua sensibilmente già a partire dalla quarta persona che compone l'economia domestica. Di conseguenza, se la differenziazione fino a 3 persone è certamente opportuna, l'utilità di una maggiore distinzione in base al numero di componenti (quarta persona) è invece meno evidente, tenuto conto che essa comporterebbe dei maggiori oneri amministrativi in caso di modifiche della composizione familiare.

Il Cantone si esprime tendenzialmente per una differenziazione limitata ad un massimo di **tre persone**.

Siamo per contro favorevoli ad eliminare i vantaggi economici finora accordati ai non coniugati nella ripartizione della pigione e, quindi, ad **equiparare i conviventi ai coniugi**.

3.4. Aumento degli importi delle pigioni massime e futuri adeguamenti

Stante l'attuale art. 19 LPC il Consiglio federale ha già la facoltà di adeguare gli importi della pigione all'evoluzione dei prezzi e dei salari in applicazione dell'art. 33^{ter} LAVS. Per le pigioni, lo ha fatto l'ultima volta nel 2001: in pratica con l'adeguamento dei limiti massimi ora proposto, si intendono recuperare gli adeguamenti mancati negli anni dal 2001 in avanti, dovuti sostanzialmente al fatto che il Consiglio federale non ha fatto uso della facoltà concessagli dalla legge.

Lo scorso anno il nostro Cantone ha avviato delle misure volte a combattere le possibilità di abuso da parte di proprietari di immobili e di beneficiari proprio nell'ambito degli importi riconosciuti per le spese di pigione nell'ambito non solo di PC AVS/AI ma anche per le altre prestazioni sociali cantonali.

Un aumento generalizzato degli importi massimi riconosciuti sarebbe in contrasto con tale obiettivo e renderebbe il compito, già di per sé difficoltoso, ancora più difficile da attuare. Inoltre, anche senza che vi siano effetti di spesa immediati, un ampliamento dei margini di manovra da parte degli inquilini beneficiari di prestazioni sociali, potrebbe portare a medio termine ad un aumento di spesa per il Cantone.

Rispetto ai limiti massimi attuali per le PC AVS/AI i nuovi importi comporterebbero aumenti importanti che vanno, per le zone urbane (Regione 2) dal 17% (1 persona), al 21% (2 persone) al 31% (3 persone) al 41 % per le economie domestiche di 4 o più persone.

La necessità di valutare un adeguamento anche in ambito delle prestazioni sociali cantonali comporterebbe ulteriori costi e vanificherebbe gli sforzi profusi nel cercare di contenere le spese per l'alloggio dei beneficiari di prestazioni sociali.⁸

Il Cantone si esprime pertanto in modo **contrario** a questa modifica.

In linea subordinata, si propone:

- di lasciare ai Cantoni la facoltà di procedere o meno agli adeguamenti che verranno proposti. A differenza dei limiti di reddito, il livello delle pigioni e la situazione sul mercato dell'alloggio ha infatti caratteristiche cantonali e regionali che non possono che essere valutate da Cantone a Cantone. In questo modo, il Cantone potrà anche tenere conto delle marcate differenze regionali esistenti all'interno del suo territorio;

⁸ Un'eventuale adozione dei nuovi importi PC AVS/AI anche per le prestazioni sociali cantonali comporterebbe i medesimi importanti aumenti di quelli previsti per la PC per le economie domestiche di 1 e di 2 persone. Per le famiglie di 3 o più persone, essendo l'importo massimo riconosciuto dalla normativa cantonale applicabile alle prestazioni sociali cantonali (legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali; Laps) già superiore a quello valido in ambito PC, l'aumento dei massimali sarebbe invece più contenuto e andrebbe, per le zone urbane (Regione 2), dal 9% (3 persone) al 18% (4 o più persone).

- al fine di limitare le conseguenze finanziarie per i Cantoni, di contenere gli incrementi fino al massimo degli importi previsti definiti per le 'zone rurali' (Regione 3).

Si propone altresì di varare delle misure che possano incrementare le possibilità di controllo a disposizione degli organi di esecuzione delle PC AVS/AI, ad esempio introducendo l'obbligo del locatore di consegnare al nuovo inquilino il contratto di locazione con il precedente locatario.

Per le ragioni già esposte e nell'ottica di non introdurre ulteriori automatismi nell'adeguamento delle prestazioni sociali che non tengono conto della situazione del mercato dell'alloggio regionale (l'indice degli affitti è un indice calcolato a livello nazionale), il Cantone auspica che il Consiglio federale faccia uso di tale facoltà con prudenza e, quindi, di adottare una disposizione complementare che consenta al Consiglio federale di adeguare i massimali di pigione all'indice degli affitti.

3.5. Sussidi federali per le spese di soggiorno in istituto

L'importo versato dalla Confederazione per i beneficiari di PC AVS/AI che vivono in istituto già oggi non è sufficiente a coprire il costo effettivo. La modifica proposta non permetterebbe neanche in futuro di sgravare i Cantoni che sono confrontati con costi crescenti anche in questo importante settore anche a causa dell'invecchiamento della popolazione.

Con l'introduzione della NPC nel 2008 la Confederazione partecipa ai costi di soggiorno in istituto dei beneficiari di PC AVS/AI soltanto per il fabbisogno e in ragione dei 5/8 dello stesso. I Cantoni si sono così assunti la totalità della parte dei costi delle PC AVS/AI annue che superano la copertura del fabbisogno vitale (costi supplementari legati al soggiorno in istituto) e hanno la facoltà di determinare soltanto l'importo della retta (diaria) e delle spese personali (spillatico) nonché la quota di sostanza da considerare come reddito.

Dal 2008 si è quindi osservata una netta differenza nell'evoluzione del carico finanziario fra Confederazione e Cantoni: i costi legati al fabbisogno assunti per 5/8 dalla Confederazione sono passati da 1.834 miliardi a 2.116 miliardi (+15%), mentre i costi supplementari legati al soggiorno in istituto – interamente a carico dei Cantoni – sono aumentati del 25%, passando da 1.539 miliardi a 1.931 miliardi.

La proposta di "congelare" il massimale d'affitto per i beneficiari di PC AVS/AI in istituto all'importo attuale (CHF 13'200) non è corretta e viola gli accordi conclusi nel quadro della NPC: da un lato, la parte a carico della Confederazione sarebbe in effetti bloccata ad un livello troppo basso e questo "congelamento" non rispecchierebbe il reale livello degli affitti mentre, d'altro canto, nel caso in cui i massimali d'affitto fossero adeguati in futuro, la Confederazione parteciperebbe soltanto in misura parziale all'aumento dei costi che ne deriverebbe. In ogni caso, la parte a carico dei Cantoni aumenterebbe in modo sproporzionato, scaricando in egual misura la Confederazione.

Il Cantone si esprime pertanto in modo **assolutamente contrario** a questa modifica che implica un ulteriore travaso di costi dalla Confederazione ai Cantoni.

4. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Esprimiamo alcune considerazioni importanti.

In primo luogo, la medesima partecipazione della Confederazione al finanziamento delle PC AVS/AI, che si assumerebbe indistintamente i 5/8 della spesa per l'affitto, si applicherebbe a situazioni cantonali diverse.

Pertanto:

- con la regionalizzazione s'introdurrebbe, in termini perequativi, una differenza fra Cantoni, in particolare fra Cantoni con affitti più alti rispetto a Cantoni con affitti più bassi. Ciò comporterebbe una maggiore partecipazione federale per contribuire alla spesa di quei Cantoni che hanno un livello degli affitti più alto;
- quando d'altra parte invece i premi forfettari di cassa malattia, definiti in sede federale (Ripam PC), non sono cofinanziati nella misura dei 5/8 dalla Confederazione (vedi considerazioni espresse al capitolo 2).

Non valutare le PC nel loro complesso ma limitarsi alla sola pigione, rischierebbe allora di creare degli squilibri e delle iniquità, con inevitabili e indesiderate conseguenze finanziarie per i Cantoni, ciò che potrebbe creare ulteriori storture di tipo perequativo nell'applicazione dell'art. 13 LPC.

In secondo luogo, va evitato che la messa in atto delle attuali proposte di modifica nel settore degli affitti comprometta l'indispensabile revisione generale delle PC, instaurando delle non volute ed evitabili dinamiche fra i Cantoni.

In terzo luogo, nel Rapporto esplicativo le ripercussioni finanziarie sono state valutate limitatamente al settore delle PC AVS/AI (capitoli 5.1 e 5.2): per il Ticino si stimano maggiori uscite per un totale di CHF 5.4 mio (3.5 mio per le PC AVS e 2 mio per le PC AI). Di questi, 2 mio andranno a carico del Cantone (3/8), mentre 3.4 mio saranno assunti dalla Confederazione (5/8).

Tali stime sono state effettuate sui valori al dicembre 2012.

Da nostre valutazioni interne più recenti i costi dell'adeguamento dei massimali per la pigione risultano essere maggiori rispetto alle stime effettuate a livello federale. La maggior spesa per il Cantone sarà quindi superiore ai 5.4 mio indicati nel Rapporto esplicativo, e meglio dell'ordine dei 6.3 mio di franchi.

In quarto luogo, l'aumento dei massimali comporterebbe inoltre potenzialmente un aumento del numero dei beneficiari, con conseguente aumento delle spese di malattia e invalidità a carico del nostro Cantone.

Non da ultimo, qualora la riforma dovesse essere attuata così come proposta, ai fini di evitare uno scarto fra beneficiari di PC AVS/AI e di altre prestazioni sociali cantonali e in un'ottica di coordinamento delle diverse prestazioni come il nostro Cantone già da anni persegue, per il Ticino vi sarebbe la necessità di valutare se introdurre gli adeguamenti previsti anche per altre prestazioni (prestazioni sociali cantonali e mantenimento a domicilio).

5. CONSIDERAZIONI FINALI

Il sistema delle PC AVS/AI ha dato buona prova di sé nel combattere la povertà; il nostro Cantone è però molto preoccupato dall'evoluzione della spesa.

Siamo soddisfatti che con il rapporto del 20 novembre 2013 il Consiglio federale abbia tracciato le basi per una riforma del sistema delle PC.

Riteniamo, per evitare l'avverarsi dei rischi elencati al capitolo precedente, che il tema degli affitti nelle PC debba essere affrontato congiuntamente ad una riforma dell'attuale sistema che interessa la Ripam PC. Infatti, la riforma delle pigioni non può disattendere un ripensamento della riduzione dei premi per i beneficiari di PC, argomento almeno altrettanto importante.

In caso contrario, sarebbe preferibile integrare la revisione dei massimali d'affitto nel contesto della riforma generale dell'intero sistema che interessa le PC.


Con riferimento alle nostre considerazioni introduttive, auspichiamo che il nostro preavviso e le nostre proposte siano considerate.

Con i migliori saluti.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente:

M. Bertoli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Inviare la risposta anche per e-mail a:
katharina.schubarth@bsv.admin.ch (documento in versione word)

Copia:

- Pubblicazione in Internet
- Dipartimento della sanità e della socialità (elena.sartoris@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali, Direzione (carlo.marazza@ias.ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio delle prestazioni (anna.rossetti@ias.ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Direzione (claudio.blotti@ti.ch e sara.grignola@ti.ch)

Allegati:

1. Schema delle modifiche LPC in consultazione, loro obiettivo e posizione del Cantone Ticino

Allegato 1

Schema delle modifiche LPC in consultazione, loro obiettivo e posizione del Cantone Ticino

Richiamate la premessa politica formulata, il nostro Cantone si esprime nei seguenti termini:

Capitolo del Rapporto esplicativo 12.02.2014	Modifica proposta	Obiettivo	Posizione del Cantone Ticino
3.1	<p>Differenziare l'importo della pigione massima a dipendenza del Comune di domicilio del beneficiario (per le Regioni 2 e 3 secondo la ripartizione decisa dal Consiglio federale)</p> <ul style="list-style-type: none">- Regione 1: Grandi centri (Zurigo, Berna, Basilea, Ginevra e Losanna)- Regione 2: Città (agglomerati)- Regione 3: Campagna	Considerare la situazione del mercato dell'alloggio a livello regionale	Tendenzialmente favorevole ma con limitazione a 2 regioni
3.2	<p>Computare la spesa per la pigione indipendentemente dallo stato civile</p> <p>Differenziare l'importo della pigione massima in base alla dimensione dell'economia domestica (famiglie e economie domestiche più numerose), fino ad un massimale di 4 persone</p>	<p>Garantire parità di trattamento fra coppie sposate e non sposate, eliminando il vantaggio finora accordato ai non coniugati nella ripartizione della pigione</p> <p>Considerare il fatto che queste economie domestiche necessitano di alloggi più spaziosi, quindi più cari</p>	<p>Favorevole</p> <p>Tendenzialmente favorevole ma con limitazione a 3 persone</p>
3.3	<p>Adeguare gli importi massimi della pigione all'attuale livello delle pigioni in Svizzera</p> <p>(stante l'attuale art. 19 LPC il Consiglio federale ha già la possibilità di adeguare gli importi della pigione all'evoluzione dei prezzi e dei salari in applicazione dell'art. 33^{es} LAVS, cosa che ha fatto l'ultima volta nel 2001: in pratica, con la modifica proposta, si intendono recuperare agli adeguamenti non effettuati negli anni dispari dal 2001 in avanti)</p>	Garantire una copertura di ca. il 90% per tutte le categorie (Regione e dimensioni dell'economia domestica)	Contrario
3.4	<p>Mantenere l'attuale importo computabile a titolo di spesa per la pigione per i beneficiari di PC in istituto (CHF 13'200 all'anno per la persona sola)</p>	Garantire la neutralità dei costi per la Confederazione nel finanziamento per le persone che vivono in istituto (nuova perequazione finanziaria 5/8)	Contrario